



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

LINEE GUIDA

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Anno Scolastico 2024/2025

Sommario

| | |
|---|---|
| ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ | 3 |
| ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO | 4 |
| ART. 3 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI..... | 4 |
| ART. 4 - ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DEL SERVIZIO | 6 |
| ART. 5 - DIRITTI DEGLI UTENTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 8 |

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Monte San Biagio garantisce, ai sensi della Circolare n. 3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'Istruzione Università di Ricerca, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, Titolo IV artt. 132 e 139, della Legge n. 104 del 1992 art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica, di seguito SASS.
2. Le presenti linee guida disciplinano le modalità, le condizioni e i termini per la gestione del SASS a favore di alunni portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii., residenti nel Comune di Monte San Biagio e frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, statali e paritarie, al fine di garantire loro, al pari di ogni altro individuo, l'accesso al fondamentale diritto all'istruzione, allo studio e alle pari opportunità. Il servizio di assistenza scolastica specialistica fornisce prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base fornita dal personale dell'Istituto.
3. Il Servizio, che riveste carattere educativo, è di sostegno all'autonomia e alla comunicazione personale e si integra con le attività didattiche previste nel piano educativo individualizzato così come previsto dall'art. 13 della Legge 104/92.
4. Il Servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, ha funzioni complementari ed integrative rispetto ai servizi scolastici e viene svolta nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado quale attuazione del diritto dello studio.
5. Il Servizio, organizzato dagli uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - consentire una positiva fruizione dell'offerta scolastica e delle diverse attività formative da parte di alunni diversamente abili;
 - promuovere una reale integrazione degli alunni diversamente abili nella scuola;
 - promuovere il loro sviluppo ed il mantenimento delle capacità individuali in relazione con le attività formative;
 - aiutare gli alunni diversamente abili a raggiungere gli obiettivi educativi e di socializzazione fissati nel progetto educativo individuale;
 - favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni sociali con i compagni di classe, il personale docente e non docente, nonché con ogni soggetto coinvolto nel processo di integrazione socio-educativo;
 - promuovere e sviluppare la loro autonomia personale nelle funzioni fondamentali della vita quotidiana.

6. Il principio generale che regola il Servizio è la tutela del diritto allo studio degli/le alunni/e con disabilità attraverso il coordinamento, sia strategico sia operativo, tra Amministrazione, Uffici e Servizi della ASL preposti alla diagnosi e alla assistenza degli alunni con disabilità, le istituzioni scolastiche pubbliche, comunali, statali e paritarie, e soggetti del Terzo Settore che offrono il personale.
7. Il Servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se socio di cooperative).

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Sono destinatari degli interventi gli alunni e le alunne residenti nel territorio di Monte San Biagio e frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, statali e paritarie, in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge quadro 104/92 e ss.mm.ii., e dell'art. 3 comma 1 della Legge quadro 104/92 e ss.mm.ii. con espressa indicazione nella Certificazione di Integrazione Scolastica (CIS) rilasciata dall'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente, ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare.
2. Il servizio verrà garantito ad ogni alunno secondo il limite massimo di quindici (15) ore settimanali, ovvero nel limite delle ore non coperte da altro tipo di assistenza, salvo casi di particolare rilievo.
3. Annualmente i genitori o chi ne esercita il diritto richiedono espressamente il servizio e l'Istituto fornisce un elenco nominativo degli alunni da assistere con l'indicazione del Plesso scolastico e il monte ore individuale.
4. Il monte orario definitivo sarà stabilito di concerto con l'Istituto e il Servizio Sociale dell'Ente, ove necessario sarà coinvolto l'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente, tenendo conto del monte ore complessivo garantito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI

1. L'attività prevede l'assistenza scolastica specialistica finalizzata alla promozione dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni disabili in ambito scolastico e durante le attività

esterne programmate dalla scuola (uscite didattiche, visite guidate della durata di un giorno e compatibilmente con le ore di assistenza scolastica disponibili che eventualmente verranno recuperate durante il mese di attuazione).

2. Il servizio mira ad affrontare situazioni di disagio che necessitino dell'affiancamento di personale specialistico durante la frequenza scolastica ad integrazione del personale docente e non docente forniti dalla scuola.
3. Gli operatori, per l'erogazione delle prestazioni, che dovranno comunque rimanere nell'ambito delle loro competenze educative, dovranno programmare, sviluppare e verificare la loro attività di concerto con la Direzione scolastica in un rapporto di collaborazione ed integrazione.
4. Il servizio è da intendersi complementare e collaborante con i diversi servizi e figure che operano sul minore.
5. In caso di assenza dell'alunno il servizio non sarà erogato.
6. Gli operatori professionali impegnati nel SASS dovranno garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi con le sottoelencate modalità:
 - elevata qualità socio-assistenziale ed educativa assicurata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, gli operatori devono essere in possesso di attestato di qualifica professionale di OSS (operatore socio-sanitario), educatore professionale ed assistenti alla comunicazione. Le mansioni di tali figure specialistiche non devono sostituirsi alle competenze istituzionalmente assegnate alla scuola rispetto all'accudimento materiale dell'alunno;
 - integrazione con il Servizio Sociale del Comune di Monte San Biagio (LT), partecipando ad incontri stabiliti dal Servizio stesso, finalizzati al coordinamento e all'unitarietà degli interventi complessivi;
 - flessibilità d'intervento dell'operatore il quale dovrà predisporre moduli organizzativi che dovranno, di volta in volta, adattarsi alle condizioni degli alunni e ai loro piani individuali di lavoro.
7. L'Amministrazione comunale, nella persona del Responsabile del Servizio, ha le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio stesso, a cui provvede con personale addetto al Servizio Sociale.
8. In particolare, è di competenza comunale:
 - la determinazione degli indirizzi programmatici, finalità e contenuti del servizio;
 - la programmazione del monte ore erogabile mese per mese, delle prestazioni da erogare, dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei potenziali beneficiari.

ART. 4 - ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. La richiesta del Servizio di Assistenza Specialistica e relativa documentazione deve essere presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per atti predisposti dall'Autorità Giudiziaria.
2. Il Servizio viene erogato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - minori di cui all'art. 3 comma 3 Legge 104/92 in situazione di gravità e in età di obbligo scolastico;
 - minori di cui all'art. 3 comma 1 Legge 104/92 con espressa indicazione nella Certificazione di Integrazione Scolastica (CIS) rilasciata dall'organismo preposto;
 - minori con disagio sociale, familiare o scolastico non in possesso della certificazione di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 in situazione di gravità e in età di obbligo scolastico, ma in possesso di comprovata certificazione rilasciata dall'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente.
3. Il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica va richiesto all'Ente dai familiari o da chi esercita la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per atti predisposti dall'Autorità Giudiziaria, presentando unitamente al modello di domanda predisposto dall'ufficio Politiche Sociali:
 - a. la certificazione ai sensi della L. 104/92 rilasciata dall'INPS con indicazione del grado di disabilità;
 - b. il certificato ai fini dell'Integrazione Scolastica (CIS), ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 104/92, contenete espressa indicazione della necessità di assistenza educativa specialistica;
 - c. scheda di scolarizzazione rilasciata dalla scuola;
 - d. documento di riconoscimento;
4. Il Dirigente Scolastico concorda con la Funzione Strumentale il fabbisogno del servizio per l'Anno Scolastico, tenendo conto delle linee guida approvate dall'Ente, e formalizza al Servizio Sociale comunale la richiesta di attivazione SASS indicando:
 - a. i dati dell'alunno/a;
 - b. il monte ore settimane, nonché la ripartizione nei vari giorni;
 - c. il monte ore settimane di insegnante di sostegno usufruita dall'alunno/a.
5. Il Servizio Sociale dell'Ente accoglie le richieste tenendo conto di quanto stabilito dalle linee

guida e del limite settimanale garantito dall'Amministrazione Comunale, confrontandosi con l'Istituto richiedente, e ove necessario coinvolgendo l'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente, nonché:

- a. della priorità da riconoscere alle situazioni di maggiore gravità;
- b. delle ore di sostegno già assegnate in ambito scolastico;
- c. della frequenza settimanale dell'alunno;
- d. della tipologia di disabilità e grado di autonomia;
- e. delle ulteriori reali esigenze e particolari richieste presentate, previa relazione professionale del Servizio Sociale Comunale, derivante da confronto congiunto con l'Istituto richiedente e l'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente.

6. L'assegnazione definitiva da inoltrare al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di competenza, inoltre, deve tener conto delle seguenti condizioni inderogabili:

- il monte ore riconosciuto non può superare il limite massimo del 50% dell'orario di effettiva frequenza dell'alunno/a;
- il monte ore non può superare il numero delle ore di sostegno effettivamente assegnate dal Dirigente Scolastico;
- non può esservi compresenza fra personale docente di sostegno e personale educativo assistenziale, se non espressamente previste in sede P.E.I. (per tale fattispecie si deve allegare alla richiesta copia del Progetto Educativo Individualizzato);
- di eventuali e ulteriori servizi di assistenza, ivi incluso il servizio CAA;
- dovrà tener conto delle reali necessità educative assistenziali individuate in sede di P.E.I., come descritto nella tabella sottostante:

Tabella 1 – Livelli = Numero di ore concesse per ordine di scuola, in base alle necessità educative assistenziali individuate in sede di P.E.I.:

| | Scuola dell'Infanzia | Scuola Primaria | Secondaria di I° grado |
|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Livello Alto | Fino a 15 ore | Fino a 15 ore | Fino a 15 ore |
| Livello Medio | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore | Fino a 10 ore |
| Livello Basso | Fino a 5 ore | Fino a 5 ore | Fino a 5 ore |

9. Il Responsabile di Area in cui è incardinato il Servizio Sociale, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio Sociale, nonché delle disponibilità di bilancio, approva con determina

l'elenco dei beneficiari del SASS e il monte ore settimanale individuale, nel rispetto delle linee guida e di quanto deliberato dalla Giunta comunale.

10. I genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per atti predisposti dall'Autorità Giudiziaria, scelgono autonomamente il personale educativo assistenziale per lo svolgimento del Servizio, selezionando l'operatore in base a quanto stabilito in sede P.E.I..
11. L'Ente, per il SASS, riconosce mensilmente un contributo individuale da erogarsi direttamente ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per atti predisposti dall'Autorità Giudiziaria, nel limite massimo di € 20,00 ad ora. Detto contributo, su esplicita richiesta potrà essere erogato direttamente alla Cooperativa in cui è incardinato il personale impegnato per il servizio, nonché al professionista che eroga la prestazione.
12. Ai fini dell'erogazione del contributo i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per atti predisposti dall'Autorità Giudiziaria, presentano la richiesta di rimborso, utilizzando apposita modulistica correlata di:
 - a. fattura fiscale riferita al servizio ricevuto;
 - b. foglio presenze dell'operatore professionale vistato anche dalla Funzione Strumentale o da insegnante delegato;
 - c. l'attestazione di presenza mensile dell'alunno rilasciata dalla scuola.
13. Il SASS viene garantito ai residenti nel territorio di Monte San Biagio per l'intero Anno Scolastico a decorrere dal mese di Ottobre e fino al mese di Maggio per le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, statali e paritarie.
14. Il servizio potrà essere prorogato se espressamente richiesto e nei limiti delle economie orarie dell'alunno/a per cui viene fatta la richiesta.

ART. 5 - DIRITTI DEGLI UTENTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il primario diritto di ciascun utente è quello di ottenere dal Servizio Assistenza Scolastica Specialistica un intervento accurato e competente, secondo quanto indicato nel PEI e nel rispetto:
 - della dignità personale;
 - del diritto di ottenere tutte le prestazioni che le sue condizioni socio-sanitarie richiedono;
 - del pudore del suo corpo e della protezione della sua vita privata;
 - del diritto (per gli utenti con ridotta autonomia) di poter svolgere adeguatamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione;

- del diritto alla riservatezza (Dlgs. 196/2003 e ss.mm.): tutto il personale è obbligato al segreto professionale.
2. Ciascun utente e/o i suoi familiari possono presentare istanze in merito al funzionamento del servizio ed è obbligo del competente ufficio comunale fornire le risposte.
 3. I dati personali degli utenti di cui l'Ente venga a conoscenza in ragione della realizzazione degli interventi richiesti, sono trattati esclusivamente per lo svolgimento degli stessi.
 4. L'Ente periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite e provvede a eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti, dandone comunicazione preventiva al competente ufficio comunale. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni previste dalla normativa.
 5. Tutti i dati personali comunicati al Comune di Monte San Biagio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
 6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monte San Biagio.
 7. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
 8. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo <https://www.comunedimontesanbiagio.it>.
 9. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.